



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Prot. 0056450 del 30/05/2018

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica

Indirizzo sede: Viale Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

**PROCEDURA APERTA SERVIZIO PER LA LOGISTICA INTEGRATA DELL'AULSS 8 BERICA
GARA N. 7022225**

16° CHIARIMENTO

In riferimento alla procedura in oggetto, ed al requisito di Capacità tecnica e professionale (punto 7.3 disciplinare):

"a) esecuzione negli ultimi tre anni del seguente servizio "di punta":

-un servizio di logistica integrata per conto di strutture sanitarie pubbliche e/o private mediante un unico magazzino/centro logistico, siano state gestite almeno 138.000 righe annue di consegna di beni sanitari comprensivi di dispositivi medici, dispositivi protesici e materiali diagnostici e/o prodotti chimici..."

si richiede se sia ammissibile il possesso di un contratto avente ad oggetto il "servizio di trasporto e distribuzione del materiale farmaceutico, dei dispositivi medico chirurgici e altri materiali sanitari ed economici dal magazzino centralizzato ai singoli centri di prelievo" e per la relativa dimostrazione si richiede se possa essere ritenuta valida l'indicazione di 200.000 DDT di consegna (documenti di trasporto) annui

Risposta chiarimento n. 16

Si precisa che per servizio di logistica integrata non si intende soltanto il servizio di trasporto e distribuzione del materiale indicato nella richiesta di chiarimento, ma vi rientra la gestione complessiva del magazzino da parte della ditta affidataria con risorse umane, organizzative e tecnologiche proprie del sito e dei flussi logistici (sia fisico che informativo) dal ricevimento dei beni fino alla consegna alle Unità Richiedenti della ditta delle scorte.

Rientra inoltre nel concetto di servizio di logistica integrata il servizio di gestione scorte tramite l'ausilio di apposito WMS, oltre che tutte le attività previste all'art. 5 del capitolato "modalità di svolgimento del servizio".

Inoltre la dimostrazione tramite 200.000 DDT di consegna non può essere ritenuta congrua, laddove nel documento di consegna possono esservi più righe di consegna anche di prodotti diversi, rispetto a quelli richiesti previsti in disciplinare per il servizio “di punta”.

17°CHIARIMENTO

Il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6630) prevede testualmente che *“In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione”* (cfr. punto n. 1 ultimo periodo). Alla luce di tale affermazione, si chiede di confermare che il concorrente non deve presentare la dichiarazione ex art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 in relazione alla società di revisione di controllo

Risposta al chiarimento n. 17

Si conferma che in caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione, come riaffermato dal Comunicato del Presidente ANAC, Dr. Cantone, dell’ 8/11/2017

18°CHIARIMENTO

Stante le diverse interpretazioni che ogni Stazione Appaltante adotta dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 relativa alla costituzione della cauzione provvisoria si richiedono maggiori dettagli su quale modalità deve essere considerata per il calcolo dell’importo della cd. “somma garantita”, ossia se la riduzione deve avvenire in “forma proporzionale” oppure per “sommatoria algebrica” (vale a dire il 20% del 50% oppure il 20% in aggiunta al 50%)

Risposta al chiarimento n. 18

L'ultima parte del comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 è stato modificato e recita: *“in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente”*

19° CHIARIMENTO

Nella fase di start-up e, in particolare all'art. 19 – Fase di start-up, è prevista la possibilità di recesso per l'amministrazione con preavviso di almeno 10 giorni. Alla luce degli investimenti da effettuare è importante definire dei Key Performance Indicators specifici (dettagliati in un apposito allegato, es. violazione di almeno nr. 2 KPI per un periodo di almeno XX consecutivi) al fine di rendere oggettivi i criteri di recesso anche in tale fase; in difetto il recesso rischia di essere discrezionale.

Risposta al chiarimento n. 19

Si ribadisce quanto disciplinato dall'art. 19 del Capitolato Speciale di gara e si evidenzia che tale facoltà potrà essere esercitata qualora la collaborazione sviluppata nel periodo trascorso dovesse profilare difficoltà, accertate e documentabili, nella successiva erogazione del servizio, con specifico riferimento a gravi inadempimenti del fornitore rispetto agli obblighi ed ai termini descritti dagli artt. 19 e 20 del Capitolato medesimo.

20° CHIARIMENTO

2) Art. 19 – Fase di Start-up: si prevede la possibilità di recesso per l'amministrazione ai sensi degli artt. 1373 c.c. e 109 D. Lgs. 50/2016, riconoscendo al fornitore un corrispettivo in relazione alle attività di cui alla fase transitoria, determinato dalle righe di ordine effettivamente gestite ed escludendo ogni altro risarcimento all'aggiudicatario. Sempre alla luce degli importanti investimenti che verranno attuati dal provider, è importante definire in anticipo un indennizzo da calcolarsi sulla base dei principi di cui all'art. 1671 c.c.

Risposta al chiarimento n. 20.

Non graverà sulla Amministrazione il costo degli investimenti sostenuti dall'impresa aggiudicataria, a fronte del legittimo esercizio del diritto di recesso laddove la ditta aggiudicataria non abbia rispettato nella fase iniziale gli adempimenti e le tempistiche previste.

Si veda la risposta al chiarimento precedente.

21° CHIARIMENTO

L'allegato 6a REQUISITI DEL SISTEMA INFORMATIVO WMS, al punto 24. Business Continuity e Disaster Recovery prevede che: "La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire allestimento, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi tecnologici di sicurezza telematica sulle procedure informatiche in modo da garantire:

backup completo dei dati;- business continuity per l'applicazione del sistema in un sito secondario definito con l'AULSS;

- disaster recovery presso un sito esterno con una distanza di almeno 30 Km dal data center collocato presso il sito logistico (MC)"si chiede

se è obbligatorio la realizzazione del Data Center primario presso il sito logistico (MC) oppure è possibile prevedere la localizzazione dello stesso presso link geografico, in possesso delle certificazioni UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 e UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di data center, in particolare per l'hosting, l'housing e il disaster recovery.

Risposta al chiarimento N. 21

Non è obbligatorio la realizzazione del Data Center primario presso il sito logistico(MC), ma è possibile prevedere la localizzazione dello stesso presso link geografico, in possesso delle certificazioni UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 e UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di data center, in particolare per l'hosting, l'housing e il disaster recover.

22° CHIARIMENTO

si richiede se, in caso di partecipazione sotto forma di impresa di rete, il requisito di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto con la produzione di copia di bilanci o può essere inviata anche una dichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 attestante il fatturato

Risposta al chiarimento n. 22

Il requisito di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto con la dichiarazione ai sensi del dpr 445/2000.

23° CHIARIMENTO

Il costo di € 24.000,00 per la sicurezza nei 4 anni di appalto indicato nel DUVRI sono da ritenersi extra rispetto alla base d'asta o compresi.

Risposta al chiarimento n. 23

L'importo a base d'asta è al netto degli oneri per la sicurezza e quindi il costo di € 24.000,00 è extra.

24° CHIARIMENTO

Si chiede di specificare cosa si intende per impianto telematico, citato a pagina 8 del capitolato tra i requisiti minimi richiesti per il magazzino unico centralizzato.

Risposta al chiarimento n. 24

Si intende un impianto di telefonia VOIP e connettività adeguati ai protocolli di servizi che dovranno essere immessi in rete.

25° CHIARIMENTO

Si chiede se e in che modo il testo contenuto in eventuali tabelle concorrono a determinare il conteggio delle righe di ogni facciata.

Risposta al chiarimento n. 25

Le eventuali tabelle non saranno conteggiate, al fine del rispetto del numero massimo di 30 righe presenti in ogni facciata.

IL DIRETTORE
U.O.C. Provveditorato Economo e Gestione della logistica
Dott. Giorgio Miotto